



Provincia di Bolzano

Legge Provinciale n. 61 del 6 settembre 1973

Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 46 del 23 ottobre 1973)

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione della legge

Ai fini della protezione del suolo, dell' aria e delle acque da inquinamento, sono sottoposti alle disposizioni della presente legge lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo, diretto ed indiretto, pubblico e privato, di rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati, nonchè la disciplina che ne stabilisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

ARTICOLO 2

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti solidi o semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:

a) rifiuti urbani:

si intendono i rifiuti non liquidi, che di norma provengono dagli usi domestici quali:

- residui organici dell' alimentazione;
- scorie;
- ceneri e fuliggini;
- cocciame;
- carta;
- materiale da imballaggio;



Gestione-Rifiuti.it

- prodotti e contenitori in vetro, metallici e plastici;
- stracciami e simili, nonchè residui provenienti dai mercati e dalla pulizia delle strade.

Vengono assimilati ai rifiuti urbani quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o di qualsiasi altro tipo da definirsi nel regolamento di esecuzione, con caratteristiche equivalenti a quelle dei rifiuti di cui al precedente comma;

b) rifiuti ingombranti:

si intendono i rifiuti con particolari dimensioni e caratteristiche quali:

- oggetti di arredamento;
- mobili; carcasse di veicoli e di elettrodomestici;
- attrezzi e strutture metalliche in genere, nonchè grandi imballaggi;

c) rifiuti speciali:

si intendono i rifiuti con particolari caratteristiche riguardanti le quantità e qualità prodotte e le difficoltà di loro raccolta e smaltimento, quali:

- residui solidi o semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di altro genere, da definirsi nel regolamento di esecuzione;
- da lavorazioni agricole;
- rifiuti provenienti da ospedali, istituti di prevenzione, cura e simili;
- materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- pneumatici;
- rifiuti chimicamente aggressivi, esplosivi o infiammabili;
- residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di olii;
- carogne di animali e residui della macellazione;
- fanghi provenienti dalla depurazione biologica delle acque luride e da processi produttivi;
- materiale di spurgo di pozzi neri; sostanze radioattive o velenose.

Il regolamento di esecuzione stabilisce i criteri secondo i quali vengono precisate le caratteristiche dei rifiuti in riferimento alle categorie di appartenenza.

ARTICOLO 3

Criteri di ammissibilità degli scarichi

E' fatto divieto in modo assoluto di effettuare scarichi e depositi di rifiuti di cui al precedente art. 2:

- nelle acque pubbliche o private comunque classificate;
- nel suolo pubblico e privato, se non previa autorizzazione concessa ai sensi del successivo art. 10;
- nelle reti delle fognature limitatamente ai casi previsti nel regolamento di esecuzione e secondo i criteri in esso stabiliti.

Le aree pubbliche destinate a strade, parcheggi, piazze, marciapiedi, parchi urbani e giardini pubblici, e di qualsiasi altro genere, fatta eccezione per quelle autorizzate ai sensi della presente legge, devono essere mantenute sgombre da ogni rifiuto a cura delle amministrazioni comunali, le quali vi provvedono attraverso apposito servizio.

Analogo obbligo compete al proprietario, possessore o conduttore di aree scoperte entro i fabbricati di qualsiasi tipo od interposte ad essi.

ARTICOLO 4

Obblighi dei Comuni e delimitazione del servizio di raccolta relativi ai rifiuti urbani

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, di cui alla lett. a) del precedente



Gestione-Rifiuti.it

art. 2, competono ai Comuni, i quali sono tenuti a provvedervi predisponendo, ai sensi di legge, i relativi servizi. Tali servizi possono anche essere disposti da consorzi di Comuni e dalle comunità comprensoriali.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di smaltimento viene esteso a tutto il territorio comunale od a quello interessato dal consorzio o dal comprensorio, fatta eccezione per quelle zone con popolazione non agglomerata, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, nelle quali i servizi medesimi possono essere accordati ai singoli privati con la condizione che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento si svolgano in piena armonia con le disposizioni stabilite nella presente legge.

Analoga disposizione di cui al precedente comma può essere adottata nei confronti dei Comuni o loro consorzi che non dispongono di un nucleo rilevante di popolazione agglomerata.

ARTICOLO 5

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, devono essere raccolti in appositi contenitori, a loro volta depositati in adatti spazi o locali fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti medesimi e qualsiasi effetto maleodorante. E' fatto in ogni caso divieto di depositare nei contenitori rifiuti ingombranti e speciali, di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 2.

Alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere provveduto con frequente periodicità, in conformità all'esigenza di garantire il rispetto delle norme igieniche, del pubblico decoro, della tutela dell'ambiente e del paesaggio, delle disposizioni antincendio e della sicurezza in generale.

I mezzi da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti devono essere realizzati in maniera tale da evitare ogni forma di dispersione dei rifiuti medesimi.

Il regolamento di esecuzione stabilisce i criteri e le disposizioni con cui procedere alla cernita ed al recupero dei rifiuti ammessi, le caratteristiche dei contenitori, dei locali e degli spazi destinati a raccogliere i rifiuti medesimi, la periodicità con cui deve essere provveduto alla raccolta ed al trasporto, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto.

Quando si provvede ad organizzare il trasporto dei rifiuti in tempi e fasi differenziate tali da richiedere il travaso dei rifiuti stessi in mezzi diversi, le relative operazioni devono venire eseguite in appositi spazi denominati centri di raccolta, che possono essere dotati di particolari strutture destinate a facilitare le operazioni di carico e scarico. In tali spazi possono venire realizzate le autorimesse ed i relativi servizi e devono essere in ogni caso scrupolosamente osservate le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, riguardanti le precauzioni dirette ad evitare la dispersione dei rifiuti, gli effetti maleodoranti, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza in genere.

ARTICOLO 6

Smaltimento dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, devono essere trasportati in appositi impianti di trattamento per essere inceneriti o trasformati.

Tali impianti devono rispondere alle caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione e comunque sin d'ora ai seguenti principi:

- a) ridurre al minimo consentito dal progresso della tecnica, la produzione di scorie, di sostanze inquinanti e l'emissione di fumi;



Gestione-Rifiuti.it

b) disporre di attrezzature e dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione o ai guasti.

Fino a quando non vengono realizzati gli impianti di cui al precedente primo comma, viene ammesso lo scarico ed il deposito dei rifiuti urbani, di quelli ingombranti e di quelli speciali, autorizzati ai sensi del successivo art. 10, nelle discariche controllate.

Nel regolamento di esecuzione vengono stabiliti i criteri secondo i quali provvedere alla scelta delle rispettive aree con particolare riguardo alle caratteristiche geo - morfologiche dei terreni, delle apparecchiature necessarie, delle modalità con cui provvedere alla sistemazione, costipamento e copertura dei rifiuti, dell'impiego di larvicidi e di insetticidi, nonché ogni ulteriore disposizione riguardante la tutela del paesaggio, il rispetto delle norme igienico - sanitarie ed antinquinamento e di sicurezza in genere.

E' fatto in ogni caso divieto di procedere alla combustione dei rifiuti depositati nelle discariche.

Non appena il territorio servito è dotato dell'impianto di trattamento di cui al precedente primo comma, l'utilizzazione della discarica è limitata esclusivamente ai servizi indicati nei successivi artt. 7 e 8, autorizzati ai sensi del successivo art. 10, ed al deposito delle scorie prodotte negli impianti di trattamento, salvo il caso in cui il deposito di rifiuti urbani venga richiesto a seguito di guasti agli impianti di trattamento o nel periodo di loro ordinaria manutenzione.

Gli impianti di trattamento e le discariche controllate di cui ai commi precedenti devono essere ubicati in zone tali da non arrecare noia o molestia agli abitanti, tenendo conto delle caratteristiche geologiche e morfologiche dei terreni, della direzione principale dei venti, nonché della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee o di utilizzare servizi pubblici di igiene ambientale.

Quando trattasi di abitati o nuclei abitati non compresi nella delimitazione territoriale, di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4, il servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, di cui al precedente art. 2, compete agli interessati con l'obbligo di provvedere al loro trasporto negli impianti o nelle discariche controllate, di cui ai precedenti commi, o di quelli di cui ai successivi artt. 7 e 8. In ogni caso i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per organizzare il servizio di trasporto. Lo smaltimento è a carico dei Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali per i rifiuti, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, ovvero degli interessati per i rifiuti, di cui alle lett. b) e c) del medesimo articolo, secondo criteri, modalità e procedure, di cui ai successivi artt. 7 e 8, e salvo quanto nei medesimi prescritto.

Solamente nel caso di abitazioni agricole, modesti insediamenti residenziali, alberghi e di rifugi alpini con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, è ammesso lo smaltimento in idonei depositi controllati da realizzarsi in apposite località.

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche dei depositi prescritti.

ARTICOLO 7

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti

I servizi inerenti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti ingombranti, di cui alla lett. b) del precedente art. 2, competono direttamente al detentore, il quale è tenuto a provvedervi depositandoli nelle discariche controllate, di cui al secondo comma del precedente art. 6, o in appositi spazi organizzati a cura dei Comuni.

Gli spazi organizzati di cui al precedente comma possono anche essere disposti da consorzi di Comuni e dalle comunità comprensoriali.

L'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma provvede con frequente periodicità, da determinarsi nel regolamento di esecuzione, al trasporto delle carcasse di veicoli e di elettrodomestici per essere avviati negli impianti di recupero o di smaltimento più vicini.



Gestione-Rifiuti.it

Gli oggetti metallici vengono alienati quali rottami da reimpiegare in successivi processi produttivi a cura dei Comuni, loro consorzi o delle comunità comprensoriali e quando ciò non risulta possibile, a cura dell' ufficio tutela risorse naturali, vengono avviati negli impianti di cui al comma precedente.

Gli oggetti ingombranti non soggetti a recupero di altro tipo vengono depositati nelle discariche controllate, di cui al secondo comma del precedente articolo 6 o, nei casi previsti nel regolamento di esecuzione, depositati negli impianti di trattamento, di cui al primo comma del precedente art. 6, per essere inceneriti o trasformati.

I Comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per il deposito o per il trattamento degli oggetti non soggetti a recupero.

ARTICOLO 8

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali

Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti di ammissibilità dei rifiuti solidi e semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo, da depositarsi direttamente nelle discariche controllate aventi le caratteristiche di cui al secondo comma del precedente art. 6, nonché i requisiti di ammissibilità di quelli che per essere depositati nelle discariche medesime devono preventivamente subire un processo di pretrattamento.

Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le caratteristiche dei rifiuti solidi e semisolidi, industriali, artigianali, commerciali o di altro tipo, che possono venire smaltiti negli impianti di trattamento, aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente art. 6, per essere inceneriti o trasformati.

La realizzazione e l' organizzazione della discarica e degli impianti di trattamento, come pure il servizio di raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti solidi e semisolidi, industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo è a carico esclusivo dei produttori.

I Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori stessi per organizzare il deposito dei rifiuti industriali, artigianali e commerciali nelle discariche controllate pubbliche, o per essere inceneriti o trasformati negli impianti di trattamento pubblici.

I depositi di stallatico o di liquami destinati a fertilizzare i terreni agricoli provenienti da stalle, quando prescritto dal regolamento di esecuzione, devono essere collocati in appositi contenitori da realizzarsi con materiale idoneo e rispondere alle caratteristiche stabilite nel regolamento stesso.

Il regolamento di esecuzione precisa i casi in cui i proprietari o possessori di depositi di stallatico e liquami, nonché di depositi controllati, di cui all' ultimo comma del precedente art. 6, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i cui contenitori non siano realizzati con le caratteristiche e modalità , di cui al comma precedente, sono tenuti, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del regolamento medesimo, a presentare al sindaco del Comune territorialmente interessato il progetto per l' adeguamento.

In tale caso il sindaco notifica all' interessato il termine, non superiore a 10 mesi, entro il quale vi deve essere data esecuzione. In caso di mancata presentazione del progetto o di inosservanza del termine, il sindaco provvede d' ufficio. Le spese relative sono rimosse dal Comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

I rifiuti che si formano negli ospedali e nei locali degli istituti di cura e prevenzione, pubblici o privati, non possono essere nè asportati nè accumulati in depositi, ma inceneriti direttamente sul posto.



Gestione-Rifiuti.it

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli impianti necessari.

I rifiuti provenienti da demolizioni e scavi devono essere depositati nelle discariche controllate aventi le caratteristiche di cui al secondo comma del precedente art. 6. La realizzazione e la organizzazione della discarica come pure il servizio di raccolta, trasporto e deposito è a carico esclusivo dei produttori.

I Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori stessi per organizzare il deposito nelle discariche controllate pubbliche.

I rifiuti costituiti da detriti di cave, miniere, da materiale vario che risulta da opere stradali, ferroviarie o da impianti di qualsiasi genere, devono essere depositati in appositi spazi istituiti dal produttore, da indicarsi in un organico progetto di sistemazione.

Le carcasse di animali ed i rifiuti della macellazione, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente, devono essere inceneriti in forni con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione da predisporre a cura dei Comuni, che stabiliscono particolari convenzioni con i produttori per gli oneri dello smaltimento.

I forni di incenerimento, di cui al precedente comma, possono essere anche disposti da consorzi dei Comuni e delle comunità comprensoriali. Alla raccolta ed al trasporto delle carcasse di animali e dei rifiuti di macellazione provvede direttamente l'interessato.

Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti di accettabilità dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque o da processi produttivi che possono essere smaltiti negli impianti di incenerimento o di trattamento aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente art. 6, essere resi disponibili come fertilizzanti di terreni agricoli, ovvero depositati nelle discariche controllate. Il trasporto, lo smaltimento o il deposito dei fanghi è a carico dell'ente che gestisce l'impianto di depurazione o delle aziende produttrici. I Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per organizzare il deposito nelle discariche controllate o negli impianti di trattamento pubblici.

Il materiale di spurgo dei pozzi neri può venire utilizzato quale fertilizzante di terreni agricoli o smaltito nelle discariche controllate pubbliche. Alla raccolta ed al trasporto provvedono i Comuni, i consorzi o le comunità di valle attraverso un servizio convenzionato con l'utenza.

Gli olii provenienti da autorimesse, stazioni di servizio, officine, complessi produttivi in genere, come pure i residui degli impianti di riscaldamento a nafta, quando non sottoposti a processo di recupero, ed i pneumatici possono essere smaltiti negli impianti di trattamento, di cui al primo comma del precedente art. 6.

Lo smaltimento può avvenire anche in impianti speciali di incenerimento appositamente realizzati.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce le caratteristiche degli impianti ammessi. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli olii e dei pneumatici è a carico esclusivo dei detentori e dei produttori.

I rifiuti chimicamente aggressivi, esplosivi ed infiammabili, nonché le sostanze radioattive e velenose, devono essere smaltiti in impianti speciali. Le caratteristiche dei medesimi e le modalità per la richiesta di loro autorizzazione ed esecuzione vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 9

Provvedimenti coattivi

Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti comunque classificati, ai sensi del precedente art. 2, in luoghi diversi da quelli stabiliti nei precedenti artt. 6, 7 e 8 e non autorizzati, ai sensi del



Gestione-Rifiuti.it

successivo art. 10, su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza ed indipendentemente dalle sanzioni amministrative e penali, il sindaco, previa individuazione del trasgressore, notifica allo stesso l'obbligo di trasportare il rifiuto nell'impianto di trattamento, nella discarica controllata o nello spazio organizzato, nonchè il termine entro il quale vi deve essere provveduto.

In caso di inosservanza, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal Comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. In caso di mancata individuazione del trasgressore, al trasporto del rifiuto provvede il Comune.

ARTICOLO 10

Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e per lo smaltimento dei rifiuti

I Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali sono tenuti a presentare all'Assessore provinciale competente il progetto e la relazione dei servizi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, che prevede in osservanza delle disposizioni della presente legge:

- a) la delimitazione territoriale entro la quale viene assicurato il servizio di raccolta e di trasporto;
- b) i dati relativi alla popolazione da servirsi, nonchè le caratteristiche socio - economiche del territorio;
- c) il tipo di contenitore usato per la raccolta, il mezzo di trasporto ed ogni altra notizia riguardante l'organizzazione del servizio;
- d) il sistema usato per lo smaltimento dei rifiuti;
- e) qualsiasi ulteriore informazione e notizia secondo criteri e modalità da definirsi nel regolamento di esecuzione.

I progetti relativi ai complessi edificiali, alle discariche controllate, ai centri di raccolta ed agli spazi organizzati devono essere accompagnati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, dal parere della commissione edilizia comunale.

I Comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali sono tenuti a presentare all'Assessore provinciale competente progetto e relazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei **rifiuti** ingombranti e speciali, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8, in quanto i relativi servizi siano disposti a loro carico.

Quando trattasi di realizzare la discarica controllata pubblica, di cui al precedente art. 6, può essere utilizzata anche:

- a) per il deposito di rifiuti consentiti ai sensi del precedente articolo 7;
- b) per lo smaltimento in impianti di trattamento e per il deposito di rifiuti solidi o semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo e per il deposito di rifiuti provenienti da demolizioni e scavi di cui al precedente art. 8;
- c) per lo smaltimento temporaneo in attesa dei relativi impianti di trattamento, di carcasse di animali e di rifiuti di macelleria, di cui al precedente art. 8;
- d) per lo smaltimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione o da processi produttivi di cui al precedente art. 8;
- e) per il deposito provvisorio di olii e di pneumatici, in attesa dei relativi impianti di trattamento, di cui al precedente art. 8, da effettuarsi comunque in appositi contenitori, cisterne o serbatoi, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione; la richiesta di autorizzazione da parte dei Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali può essere compresa nel progetto e relazione di cui al primo comma del presente articolo. In tale caso devono essere precisati i quantitativi da prodursi e le loro caratteristiche.

Per i depositi di stallatico, di liquami destinati alla fertilizzazione di terreni agricoli e per quelli di



Gestione-Rifiuti.it

abitati o di nuclei abitati non compresi nella delimitazione territoriale, di cui al precedente art. 4, sulla domanda di autorizzazione provvede il sindaco.

Le richieste di autorizzazione per la raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, di cui ai precedenti artt. 7 e 8, non compresi nei servizi pubblici da realizzarsi direttamente dai Comuni, loro consorzi e dalle comunità comprensoriali, sono rivolte al sindaco del Comune territorialmente interessato e comprendono:

- a) quando trattasi di rifiuti solidi e semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo e di quelli provenienti da scavi e demolizioni, relazione riguardante i quantitativi da prodursi, progetto della discarica controllata da prevedersi in ogni caso secondo le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, del relativo impianto di trattamento, nonché descrizione dei mezzi usati per il trasporto;
- b) quando trattasi di rifiuti di ospedali e di istituti di cura e prevenzione pubblici e privati, relazione riguardante la qualità e quantità dei rifiuti prodotti ed in riferimento al numero dei degenti e progetto dei locali, delle attrezzature e degli impianti necessari al deposito ed allo smaltimento, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione.

Le richieste di autorizzazione, di cui al precedente comma, sono trasmesse dal sindaco all'Assessore provinciale competente entro 30 giorni dal loro ricevimento con parere motivato assunto con delibera della giunta comunale, sentita per la richiesta di cui alla lett. a) del precedente sesto comma la commissione edilizia comunale.

Per i rifiuti solidi o semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo da depositarsi nelle discariche controllate pubbliche, in quelle private o negli impianti di trattamento, deve essere presentata relazione attestante i requisiti di ammissibilità dei rifiuti, come prescritto nel regolamento di esecuzione.

Per tutte le richieste di autorizzazione l'Assessore si esprime entro 90 giorni su conforme parere della terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6. Quando la terza sezione esamina i progetti la cui autorizzazione comporta ai sensi del successivo art. 19 l'abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nei piani urbanistici vigenti, viene integrata da un rappresentante del servizio urbanistico della ripartizione V. L'Assessore competente può richiedere anche su segnalazione della sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione supplementare, che, a completamento di quanto già allegato alla domanda, sia ritenuta utile ai fini della valutazione del progetto e della relazione.

In tale caso il termine di 90 giorni inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui pervengono all'Assessore provinciale competente la documentazione e le informazioni supplementari richieste.

Decorso il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla III sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente espresso.

In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto dell'impianto il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge. Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego, espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione del progetto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni. La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente dal Presidente della Giunta provinciale con



Gestione-Rifiuti.it

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine.

L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui in caso di trasgressione gli organi preposti mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge. Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

La licenza edilizia da parte del sindaco non può venire concessa se non previo parere favorevole sul progetto rilasciato dall'Assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del comitato provinciale, a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale, di cui al terzo comma del successivo art. 19, in quanto l'autorizzazione comporti una nuova destinazione del vincolo urbanistico.

Contemporaneamente al parere della terza sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il progetto relativo ai complessi edificiali, alle discariche controllate, ai centri organizzati e di raccolta, viene sottoposto ad esame paesaggistico ai sensi rispettivamente dell'art. 8 e dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. In tal caso il termine entro il quale deve essere espresso il relativo parere è di 90 giorni in deroga a quanto stabilito agli artt. 8 e 12 della sopracitata legge.

Qualora gli impianti di trattamento prevedano dispositivi per l'abbattimento dei fumi, i medesimi vengono sottoposti entro il termine di 90 giorni al parere della prima commissione di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

ARTICOLO 11

Autorizzazione all'esercizio dei servizi

I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8, per i quali sono stati approvati i progetti ai sensi del precedente art. 10, devono ottenere dall'Assessore provinciale competente l'autorizzazione all'esercizio.

Per i depositi di stallatico, di liquami destinati alla fertilizzazione di terreni agricoli e per quelli di abitati e di nuclei abitati non compresi nella delimitazione territoriale, di cui al precedente art. 4, sulle domande di autorizzazione all'esercizio provvede il sindaco.

Le caratteristiche di tali autorizzazioni vengono definite nel regolamento di esecuzione. Il sindaco comunica entro 10 giorni dal ricevimento la richiesta all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione, su conforme parere della terza sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, rilasciata a seguito di sopralluoghi.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego emesso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione ad attivare gli impianti è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione al comitato provinciale, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione. La comunicazione della decisione del comitato è fatta dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



Gestione-Rifiuti.it

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

ARTICOLO 12

Esercizio dei servizi

L' esercizio dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere continuo in modo da garantire, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione, guasti e per il tempo strettamente necessario, il rispetto delle condizioni fissate nell' atto di autorizzazione.

E' fatto obbligo ai responsabili dei rispettivi servizi di comunicare senza indugio all' ufficio tutela risorse naturali della Provincia le interruzioni nell' esercizio dei diversi servizi, affinché si proceda alla verifica degli adempimenti stabiliti.

ARTICOLO 13

Varianti ai servizi già autorizzati e loro revisione

Tutti i servizi sono soggetti a revisione ogni cinque anni dalla loro attivazione. Nell' ipotesi in cui i servizi non risultino idonei o comunque non assicurino il rispetto delle condizioni fissate nell' atto di autorizzazione si applicano le disposizioni del successivo art. 14.

Per le discariche controllate di qualunque tipo e per gli impianti di trattamento di rifiuti, di cui al primo comma dell' art. 6, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11, anche nel caso di ampliamenti e modifiche delle attività svolte o qualora venga previsto il deposito di sostanze con requisiti di ammissibilità diversi da quelli precedentemente autorizzati.

ARTICOLO 14

Vigilanza e sopralluoghi nei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento

La vigilanza sul funzionamento dei servizi di raccolta e di trasporto dei **rifiuti**, di cui al precedente art. 2, e sul funzionamento degli impianti di trattamento e delle discariche controllate, di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8, è affidata ai Comuni, agli organi di polizia forestale ed all' ufficio tutela risorse naturali della Provincia, che possono richiedere all' Assessore provinciale competente l' intervento del laboratorio chimico provinciale per il prelievo dei campioni e per le relative analisi, nonché al laboratorio chimico provinciale stesso.

Qualora i risultati delle analisi accertino il superamento dei requisiti di ammissibilità dei rifiuti fissati nell' atto di autorizzazione, ovvero siano denunciate interruzioni, nonché trasgressioni nel funzionamento dei diversi servizi, il sindaco o rispettivamente l' ufficio tutela risorse naturali deve richiedere alla terza sezione, di cui all' art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, di procedere ai necessari accertamenti.

La sezione può delegare per i sopralluoghi un gruppo di esperti ivi compresi anche estranei alla sezione stessa, designati dall' Assessore provinciale competente.

I sopralluoghi effettuati devono accertare la corrispondenza dei relativi servizi alle norme prescritte ovvero il maggior contributo all' inquinamento, a causa di nuovi e diversi scarichi, dovuti anche alle interruzioni, guasti o mancato funzionamento degli impianti di trattamento e delle discariche. La terza sezione dispone anche su richiesta dell' interessato, ed in questo caso a sue spese, l' intervento, se necessario, del laboratorio chimico provinciale per nuovi prelievi di campioni atti alla determinazione qualitativa dei rifiuti.

Il responsabile dell' impianto o la persona autorizzata dalla direzione è invitata preventivamente, anche in via breve, ad assistere alle operazioni di prelievo.



Gestione-Rifiuti.it

Per ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale. Il responsabile dell' impianto ha facoltà di nominare un suo consulente tecnico, che assiste alle operazioni di analisi dei campioni prelevati.

Qualora i servizi a seguito di sopralluogo, eseguito ai sensi del precedente comma, siano riscontrati non conformi alle caratteristiche autorizzate o in caso di difetto di conduzione di esercizio o di inefficiente funzionamento degli impianti, delle discariche e delle attrezzature, l' Assessore provinciale competente notifica agli interessati la decisione della terza sezione, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, contenente l' obbligo di eliminare gli inconvenienti, nonchè il termine entro il quale vi deve essere provveduto.

Avverso il provvedimento dell' Assessore è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al comitato provinciale, di cui all' art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni. La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al precedente comma dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l' interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l' accoglimento per decorrenza del termine.

L' accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall' osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui, in caso di trasgressione, gli organi preposti mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

In caso di inadempienza al provvedimento del sindaco o a quello del comitato provinciale, il Presidente della Giunta provinciale può, previa deliberazione della Giunta stessa, revocare l' autorizzazione ed ordinare la sospensione temporanea dei servizi, dando gli opportuni provvedimenti per l' esecuzione, anche coattiva.

Il provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è definitivo.

ARTICOLO 15

Scarichi, depositi ed impianti di trattamento esistenti

Il regolamento di esecuzione definisce le categorie degli scarichi, depositi ed impianti di trattamento esistenti, nonchè dei relativi servizi di raccolta e di trasporto per i quali il proprietario è tenuto a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato progetto e relazione, ai sensi del precedente art. 10.

Entro il termine che viene stabilito nel regolamento di esecuzione i depositi, gli impianti, nonchè i relativi servizi di raccolta e di trasporto devono essere adeguati alle condizioni di esercizio volute.

L' approvazione dei progetti e di loro varianti, come pure l' applicazione delle procedure amministrative si svolge secondo le disposizioni di cui al precedente art. 10.

ARTICOLO 16

Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento esistenti

Entro 18 mesi dall' entrata in vigore del regolamento di esecuzione, si procederà al rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento esistenti, aventi le caratteristiche fissate nel regolamento medesimo.



Gestione-Rifiuti.it

Il rilevamento sarà effettuato dall' ufficio tutela risorse naturali, il quale può avvalersi dell' assistenza del laboratorio chimico provinciale e delle singole amministrazioni comunali; in tale sede si dovrà accertare la conformità degli scarichi, dei depositi e degli impianti rilevati alle disposizioni di legge e del regolamento di esecuzione.

Qualora i predetti scarichi siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del precedente comma, l' ufficio tutela risorse naturali segnala il fatto al sindaco, per i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 9 e 15.

ARTICOLO 17

Norme per l' acquisizione di aree

Per l' acquisizione di aree autorizzate per la realizzazione degli impianti di trattamento, degli spazi organizzati, dei centri di raccolta e delle discariche controllate, si applicano le disposizioni della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

ARTICOLO 18

Obblighi dei Comuni e costituzione di consorzi

Entro 18 mesi dall' entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i Comuni devono provvedere ad istituire le discariche controllate, di cui al secondo comma dell' art. 6. Il servizio può essere anche disposto, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4, da consorzi di Comuni e dalle Comunità comprensoriali.

Con delibera della Giunta provinciale può venire assegnato un termine entro il quale i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali provvedano ad istituire i servizi di cui rispettivamente agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge.

Per la realizzazione e gestione delle discariche controllate pubbliche, per l' organizzazione e gestione del servizio di trasporto e per l' istituzione dei centri di raccolta e degli spazi organizzati e per l' attuazione del piano predisposto dalla Giunta provinciale, di cui all' art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e delle successive modifiche, possono essere costituiti, anche in via coattiva, consorzi tra i Comuni ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

ARTICOLO 19

Coordinamento con le previsioni urbanistiche

L' approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità .

Le aree da utilizzarsi per gli impianti di trattamento di cui al primo comma dell' art. 6, al secondo, settimo, decimo e quindicesimo comma dell' art. 8, per le discariche controllate, di cui al secondo comma dell' art. 6, al primo e ottavo comma dell' art. 8, per i centri di raccolta, di cui all' ultimo comma dell' art. 5, e per gli spazi organizzati, di cui al primo comma dell' art. 7, i cui progetti vengono autorizzati ai sensi della presente legge, comportano la abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nei piani urbanistici vigenti.

La nuova destinazione di vincolo con la relativa prescrizione viene determinata con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore cui è affidata la materia dell' ordinamento urbanistico, di intesa con l' Assessore cui è affidata la materia sulla tutela dell' ambiente.



Gestione-Rifiuti.it

La delibera della Giunta provinciale viene trasmessa con le planimetrie al Comune interessato, per essere affissa per la durata di 30 giorni all' albo del Comune stesso.

ARTICOLO 20

Servizio di rilevamento per la tutela del suolo da inquinamento

Il servizio di rilevamento sui requisiti di ammissibilità dei rifiuti viene disposto dall' Amministrazione provinciale avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, ovvero, in caso di esami e di analisi che richiedano apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

Gli effetti dannosi dovuti all' inquinamento provocato dai rifiuti comunque classificati alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere vengono determinati dal laboratorio biologico provinciale.

In relazione a tali effetti dannosi devono essere specificati i normali requisiti di accettabilità dei rifiuti previsti nel regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 21

Sanzioni amministrative

Ferma restando l' applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque effettua scarichi e depositi di rifiuti nelle acque pubbliche e private comunque classificate, di cui all' art. 3, lettera a), della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 1.000.000;
- b) chiunque effettua scarichi e depositi di rifiuti nel suolo pubblico o privato, di cui al precedente art. 3), lett. b), senza avere conseguito la favorevole autorizzazione di cui al precedente art. 10 e/o senza il permesso di esercizio di cui al precedente art. 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 1.000.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi prosegue gli scarichi ed i depositi senza aver conseguita la nuova autorizzazione ed il permesso di esercizio nell' ipotesi dell' art. 13, ultimo comma, o nell' ipotesi di utilizzazione della discarica con rifiuti diversi da quelli autorizzati, di cui all' art. 6, ultimo comma.

- c) Chiunque effettua scarichi di rifiuti nelle reti delle fognature di cui all' art. 3, lett. c), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 100.000;
- d) il proprietario, possessore o conduttore di aree scoperte entro i fabbricati di qualsiasi tipo od interposte ad essi di cui all' art. 3), ultimo comma, che non provvede a mantenere le aree medesime sgombre da ogni rifiuto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 300.000;
- e) il proprietario, possessore o conduttore di abitazioni agricole, modesti insediamenti residenziali, alberghi e di rifugi alpini, di cui all' ultimo comma dell' art. 6, non compresi nella delimitazione territoriale di abitato o nucleo abitato, di cui all' articolo 4, secondo comma, nonché di depositi di stallatico o di liquami destinati a fertilizzare i terreni agricoli, di cui all' art. 8, quarto comma, che non provvede, quando prescritto, a realizzare i depositi controllati e gli appositi contenitori o a realizzarli senza l' autorizzazione del sindaco, di cui agli articoli 10 e 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000;



Gestione-Rifiuti.it

- f) chiunque proceda alla combustione dei rifiuti depositati nelle discariche controllate, di cui all' art. 6, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 500.000;
- g) chiunque realizzi impianti di trattamento destinati ad incenerire o a trasportare i rifiuti, di cui agli artt. 6 e 8, senza avere preventivamente presentato progetto e relazione, di cui all' art. 10, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 1.000.000;
- h) chiunque nell' ipotesi di cui all' art. 12 omette o ritarda oltre le 48 ore di comunicare all' ufficio tutela risorse naturali le interruzioni nell' esercizio dei servizi, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000;
- i) chiunque non ottemperi all' ordinanza con cui l' Assessore provinciale competente o il Presidente della Giunta provinciale nella ipotesi di cui all' art. 14, comunicano gli inconvenienti da eliminare, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

I proventi delle sanzioni amministrative vengono destinati a provvidenze, che abbiano per finalità l' attuazione della presente legge e del programma di cui all' art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e successive modifiche.

ARTICOLO 22

Applicazione delle sanzioni amministrative

Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, agli effetti dell' accertamento delle infrazioni, gli incaricati comunali, gli organi di polizia forestale ed i funzionari dell' ufficio tutela risorse naturali e del laboratorio chimico provinciale, in ogni caso autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione per le quali il precedente art. 18 prevede l' applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale.

L' originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all' ufficio tutela risorse naturali. Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione o, in caso di sua assenza, a chi lo sostituisce o lo rappresenta; in caso di rifiuto a riceverla, il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all' ufficio tutela risorse naturali.

L' ufficio tutela risorse naturali determina la somma dovuta per l' infrazione e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all' atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al Tesoriere della Provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell' ufficio tutela risorse naturali, sentito il responsabile, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l' accertamento ingiunge all' obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notificazione, la somma dovuta, maggiorata del 10%.

L' ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, l' interessato può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l' infrazione.



Gestione-Rifiuti.it

Il personale incaricato dell' esecuzione della presente legge può accedere in qualsiasi momento nelle proprietà private e pubbliche e procedere ai rilevamenti occorrenti, al prelievo di campioni ed a tutte le altre operazioni prescritte.

ARTICOLO 23

Coordinamento con altre disposizioni di legge

Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente a quanto concerne l' inquinamento del suolo ed ogni altra disposizione prevista da leggi statali, regionali e provinciali riguardanti provvedimenti che risultino contrari e incompatibili con la presente legge, non si applicano nel territorio della provincia di Bolzano.

Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell' art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

ARTICOLO 24

Disposizione finanziaria

Agli oneri dipendenti dall' attuazione della presente legge, valutati in lire 30 milioni all' anno a partire dall' esercizio finanziario 1974, si fa fronte con una corrispondente quota della maggiorazione del 10%, a partire dal 1 gennaio 1974, delle assegnazioni statali di cui all' art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638.

ARTICOLO 25

Regolamenti comunali

Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dall' entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge, i regolamenti locali alle norme per la tutela del suolo dagli inquinamenti e per la disciplina della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 settembre 1973

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall' archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

